



COMUNE DI CLAVIERE

PROVINCIA DI TORINO

Via Nazionale n. 30 – Claviere – tel. 0122/878821 – fax 0122/878861 - E.MAIL comune.claviere@tin.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 10

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di LUGLIO, ore 21.00, nella sala adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapiti a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

CAPRA Franco	Sindaco	PELLEGRINI Gianpiero	Consigliere
STEFANINI Marco	Consigliere	GATTI Giuseppe	"
ARNAUD Giovanni Riccardo	"	PONZIO Maurizio	"
RADOGNA Simona	"		

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: STEFANINI M...

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Diego JOANNAS.

Assume la Presidenza il Sig. Franco CAPRA che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 728-bis (Disciplina Generale componenti IMU - TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 692 e 703;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 così come coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTA la Risoluzione n.46/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ;

VISTA la Risoluzione n.47/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto 23 maggio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con oggetto "l'approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)";

VISTO il D.L. n.88 del 09 giugno 2014 con oggetto " Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 " che al comma 1 testualmente dispone :

Al comma 688 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, gli ultimi tre periodi sono istituiti dai seguenti "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al

comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014.

Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno".

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito con la Legge 2 maggio 2014 n.68, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI -

Art. 7, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 6
VOTANTI	N° 6
VOTI FAVOREVOLI	N° 6

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;
- 3) di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC –TITOLO 2) Regolamento Componente TASI - Art. 7 per azzeramento dell'aliquota;
 - 4) di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiche' alla loro copertura la TASI non è chiamata , anche in quota parte, per l'anno corrente poiche' azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
 - Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:
 - pubblica sicurezza e vigilanza
 - tutela del patrimonio artistico e culturale
 - servizi cimiteriali
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
 - servizi socio-assistenziali
 - servizio di protezione civile
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
 - 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
 - 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare in data odierna;
 - 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 6
VOTANTI	N° 6
VOTI FAVOREVOLI	N° 6

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to Franco CAPRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Diego JOANNAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Claviere _____.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

~~Valeria TISSERAND~~

CRISTINA SASU

La sottoscritta Dr. Valeria TISSERAND, Responsabile dell'area amministrativa attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 17 LUG. 2014 Registro Pubblicazioni N. 120, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Claviere, _____.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

~~Valeria TISSERAND~~

CRISTINA SASU

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e messa a disposizione dei Signori Consiglieri Comunali.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

~~Valeria TISSERAND~~

CRISTINA SASU

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

~~Valeria TISSERAND~~

CRISTINA SASU

COMUNE DI CLAVIERE

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DI C. C. N. 10 DEL 07.07.2014.

Oggetto: Approvazione aliquote TASI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri:

Parere tecnico: **favorevole** in relazione alle proprie competenze tenuto conto dei Contratti Nazionali di Lavoro del comparto Enti Locali.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

(D.ssa Silvia PRATO)



Parere contabile: **favorevole**, in relazione alle proprie competenze tenuto conto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Enti Locali.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(D.ssa Valeria TISSERAND)



NUOVO TESTO

Articolo 4

Misura dell'imposta di soggiorno

4.1 L'imposta di soggiorno è pari a euro 1 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di un Euro 2,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

4.2 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 60 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

4.3 La misura dell'imposta può essere modificata, anno per anno, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.